

**ADEMPIMENTI**

06901 **Isa per l'anno** 06901  
**d'imposta 2022,**  
**a regime senza**  
**esclusioni Covid**

**Cerofolini, Pegorin, Ranocchi**

— a pag. 17

# Isa, stop a esclusioni Covid: applicazione a pieno regime per l'anno d'imposta 2022

## Adempimenti

**Rimane esonerato chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2021**

**Cambio di attività prevalente in corso d'anno e operazioni straordinarie tra i casi critici**

**Mario Cerofolini  
Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi**

Isa per il periodo d'imposta 2022 con applicazione che torna (quasi) a pieno regime. Non sono state infatti confermate le tipiche cause di esclusione Covid 19 in vigore per i periodi d'imposta 2021 e 2020, riguardanti i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi/compensi, di almeno il 33% rispetto al periodo d'imposta 2019, né quelle specifiche per singole categorie che erano state previste lo scorso anno.

### Cause di esclusione in vigore

Rimane in vigore solo la puntuale causa di esclusione riguardante i «soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021» (rileva l'anno di apertura della partita Iva, e non l'eventuale successivo momento di effettivo inizio attività) identificata in dichiarazione dei redditi con il codice 15 (va comunque compilato il modello Isa).

I contribuenti esonerati sono impossibilitati ad accedere ai benefici premiali, ma non rischiano

il possibile controllo (selezione) sulla base dell'analisi effettuata dagli organi competenti (agenzia Entrate e Guardia di Finanza) attraverso le "liste" Isa. Si ricorda, inoltre, che in caso di esclusione il contribuente non può, nemmeno su base volontaria, compilare l'Isa.

Dicevamo, quindi, che quest'anno, in tema di esclusione si torna all'antico, potendo contare solo sulle casistiche conosciute contraddistinte dai codici da 1 a 14 (a cui si aggiunge la 15 sopra identificata) da indicare nel quadro contabile della dichiarazione dei redditi. Si va da quelle più diffuse legate all'inizio e alla fine dell'attività a quelle più particolari riguardanti i gruppi Iva.

Nel merito vale la pena di affrontare alcune casistiche che, nella pratica, operativa possono creare delle difficoltà applicative.

### I casi problematici

Una di esse riguarda il cambio dell'attività prevalente in corso d'anno a seguito di inizio di nuova attività. Sul punto va ricordato che con la circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l'agenzia delle Entrate tratta il caso dove viene iniziata una nuova attività e questa diventa l'attività prevalente. Si pensi ad esempio alla società che da sempre esercita l'attività di bar, per la quale nel corso del 2022 essa ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 60mila euro. Nel corso del 2022 ha iniziato anche l'attività di albergo dal quale ha conseguito un ammontare di ricavi pari a 200mila euro.

L'attività prevalente è dunque quella di albergo iniziata nel 2022, per cui opera nel caso di specie sicuramente una causa di esclusione identificata dal «non normale

svolgimento dell'attività». Nel modello Redditi nel quadro F/G deve essere indicato il codice 4. Si deve comunque trattare di attività i cui codici Ateco siano compresi in modelli Isa diversi.

Si ricorda altresì che, in ipotesi di applicazione di esclusione legata al «non normale svolgimento dell'attività», tale casistica non può essere utilizzata per più di tre anni consecutivi, pena l'inoltro da parte dell'agenzia delle Entrate di una specifica lettera di anomalia sulla quale poi bisognerà adeguatamente argomentare.

### Operazioni straordinarie

Altra casistica da attenzionare riguarda le operazioni straordinarie.

Contrariamente a quanto avviene in ambito studi di settore, dove lo strumento si applicava anche quando l'attività di impresa costituiva mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti, nel mondo Isa tale regola non si applica più.

Di conseguenza, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie costituite, ad esempio, da cessione d'azienda, affitto d'azienda, conferimento, trasformazione, così come nel caso di ripresa dell'attività entro sei mesi dalla cessazione, l'Isa non troverà mai applicazione né per il soggetto che cessa, né per quello che inizia.

In questi casi le imprese interessa-



te incontreranno, a seconda delle singole ipotesi che si possono presentare, generalmente la causa di esclusione rinvenibile nell'inizio dell'attività o nella cessazione della stessa (rispettivamente codice 1 e 2 in dichiarazione dei redditi).

Sotto il profilo operativo, tuttavia, va chiarito un concetto. Per non applicare l'Isa è necessario che dante e avente causa dell'operazione straordinaria si trovino singolarmente nelle condizioni di esclusione rinvenibili nella fine o nell'inizio dell'attività nel periodo.

Ecco che se, ad esempio il dante causa prosegue nell'attività d'impresa (perché nella specifica ipotesi ha conferito solo un ramo d'azienda), o se l'avente causa era un soggetto già esistente la cui attività prevalente rimane la stessa anche dopo l'operazione straordinaria, non vi sono motivi perché costoro non debbano applicare l'Isa.

Pertanto, in linea generale, va detto che la causa di esclusione non è riconducibile alla mera esistenza di un'operazione straordinaria, ma si deve trattare, necessariamente, di un'operazione che comporta l'inizio o la fine dell'attività nel periodo per i soggetti interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ESCLUSIONE DAGLI ISA PER LE START UP AVVIATE DAL 2021**

Gli esperti del Sole 24 Ore spiegano il decreto del ministero dell'Economia del 28 aprile 2023 pubblicato sulla «Gaz-

zetta Ufficiale» del 16 maggio con il quale sono stati approvati i correttivi congiunturali straordinari per il periodo d'imposta 2022.  
**ntplusfisco.ilssole24ore.com**

**I casi concreti**

**1 L'esempio: società di persone con due soci amministratori**

Ipotizziamo che il quadro A venga compilato indicando un apporto complessivo dei due soci pari al 100 per cento (50% + 50%). In tal caso l'esito del modello Isa segnala una anomalia dell'indicatore denominato «apporto delle figure non dipendenti». L'esito dell'indicatore di

anomalia (punteggio) attribuito dal sistema è di 3,67. L'indicatore di anomalia si somma agli altri indici tradizionali, contribuendo a deprimere il risultato finale. Per evitare che scatti l'indicatore di anomalia deve essere indicato nel rigo A9 un valore almeno pari al valore soglia (150, ossia 75% per ciascun socio), come evidenziato dalla tabella in basso.

QUADRO A		Numero giornate retribuite	
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno		209
	A02 Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)		411
	A03 Apprendisti		
		Numero	
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
		Percentuale di lavoro prestato	
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A08	Associati in partecipazione		
A09	Soci amministratori	2	100
A10	Soci non amministratori		
A11	Amministratori non soci		
		Numero giornate	
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		

**2 Il funzionamento dell'indicatore**

L'indicatore monitora la corretta compilazione dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti. A tal fine, per ciascuna figura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori,

soci non amministratori) e a seconda della natura giuridica dell'impresa di appartenenza, è stato definito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, differenziato per numero di addetti per figura di addetto non dipendente (si veda la tabella seguente).

Soglia minima percentuale di apporto di lavoro per addetto delle figure non dipendenti

NATURA GIURIDICA	NUMERO ADDETTI	COLLABORATORI FAMILIARI	FAMILIARI DIVERSI	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE	SOCI AMMINISTRATORI	SOCI NON AMMINISTRATORI
Persone fisiche	1	50	30	10		
	2	50	30	8		
	3	50	30	5		
	4	50	30	3		
	5	50	30	2		
	>5	50	30	1		
Società di persone	1		30	10	100	20
	2		30	8	75	15
	3		30	5	67	13
	4		30	3	63	13
	5		30	2	60	8
	>5		30	1	50	4
Società di capitali e enti non commerciali	1		30	10	50	10
	2		30	8	38	8
	3		30	5	33	5
	4		30	3	31	3
	5		30	2	28	2
	>5		30	1	16	1

Fonte: supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta ufficiale